



Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Attuazione del PNRR: determinazioni in merito agli assegni di ricerca.

Premesso che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede tra le principali attività, per tutti gli investimenti della Missione 4 Componente 2 (M4C2) “Dalla Ricerca all’impresa”, il reclutamento di personale a tempo determinato;
- in particolare, la Missione 4, Istruzione e ricerca, raggruppa due componenti M4C1 – “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” e M4C2 – “Dalla ricerca all’impresa”, cui sono stati stanziati complessivamente 30,88 miliardi;
- secondo la normativa nazionale, la principale e più versatile modalità di reclutamento di ricercatori a tempo determinato per le Università è rappresentata dal conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all’art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l’art.22, comma 2, L. n. 240/2010 prevede che *“Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.”*;
- il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (assegni di ricerca) dell’Università degli studi di Messina (Ultima modificazione: Decreto Rettorale n. 81 del 16 Gennaio 2020) all’art.5 prevede: *“Possono essere titolari degli assegni i dottori di ricerca, o, solo nei casi indicati nel secondo periodo del presente comma, i laureati, intendendo per laureati coloro che hanno conseguito il diploma di Laurea secondo l’ordinamento antecedente l’entrata in vigore del D.M. 509/99 o che hanno conseguito la Laurea specialistica o la Laurea magistrale, in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un’adeguata produzione scientifica, è requisito obbligatorio per l’ammissione alla selezione per gli assegni di tipo A e di tipo B. L’obbligatorietà di tale requisito è derogabile solo per gli assegni di tipo B finanziati con risorse pubbliche in forza di programmi che richiedono espressamente l’ammissione alla selezione ai soggetti che non sono in possesso del Dottorato di Ricerca o del titolo di specializzazione di area medica. In tal caso, il possesso dei suddetti titoli costituisce titolo preferenziale per l’attribuzione*

dell'assegno. L'Ateneo può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia."

- la legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» ha apportato significative modifiche alla legge 240/2010, fra cui la soppressione degli assegni di ricerca e l'istituzione dei contratti di ricerca. Il comma 6-quaterdecies dell'art. 14 della legge in questione ha previsto una disciplina transitoria per gli assegni di ricerca in relazione ai quali, *Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.;*
- il Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (noto anche come "milleproroghe"), presenta un articolo (il numero 6) denominato "Proroga di termini in materia di università e ricerca" che al comma 1 proroga, dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023**, il termine entro il quale le Università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca, possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022;
- il decreto-legge n.215/2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (c.d. decreto Milleproroghe) proroga fino al **31 luglio 2024** la possibilità per le università e gli enti pubblici di ricerca di indire nuove procedure per il conferimento di assegni di ricerca (art. 6, comma 4, d.l. 215/2023 in commento, che modifica l'art. 14, comma 6-quaterdecies, d.l. 36/2022, c.d. Decreto PNRR 2). I nuovi assegni di ricerca restano regolati dalla disciplina previgente anche relativamente alla possibilità di proroga o rinnovo;
- l'art. 15 del decreto legge 31 maggio 2024 n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126, contenente "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca" ha disposto: *Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2024**»;*
- il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo rispettivamente nelle sedute del 21 febbraio 2022 hanno deliberato di esprimere parere favorevole in merito all'autorizzazione, nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), allo svolgimento delle procedure di selezione per il conferimento di assegni di ricerca di tipo B, derivanti da tali finanziamenti, non considerando il dottorato di ricerca o titolo

equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, come requisito obbligatorio per l'ammissione al bando ma come titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Visti:

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.”* ed in particolare l'art. 22 *“Assegni di ricerca”*;
- Il *Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (assegni di ricerca) dell'Università degli Studi di Messina* (Ultima modificazione: Decreto Rettorale n. 81 del 16 Gennaio 2020) ed in particolare l'Art. 5 *Requisiti di ammissione*;
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) #NEXTGENERATIONITALIA ed in particolare la Missione 4 Istruzione e ricerca che raggruppa le due componenti M4C1 – *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”* e M4C2 – *“Dalla ricerca all'impresa”* cui sono stati stanziati complessivamente 30,88 miliardi;
- le Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2 pubblicate dal MUR;
- la legge la legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*;
- Il Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (noto anche come *“milleproroghe”*);
- il decreto-legge n.215/2023, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”* (c.d. decreto Milleproroghe);
- il decreto legge 31 maggio 2024 n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126, contenente *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”*;
- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2022 di pari oggetto rispettivamente rep. 76/2022 Prot. 24934 del 25/02/2022 e rep. 103/2022 Prot. 25979 del 28/02/2022.

Considerato:

- che la forte azione di reclutamento di assegnisti di ricerca a tempo determinato che attuata da tutti gli Atenei durante il periodo di attuazione del PNRR e/o in attuazione degli altri Programmi di finanziamento nazionali ed internazionali, determina l'esigenza di ampliare la platea dei soggetti destinatari di tale strumento di reclutamento, nel rispetto della normativa vigente;
- che gli Atenei che, disciplinando nei loro regolamenti le modalità di conferimento degli assegni, hanno stabilito, soprattutto per gli assegni di ricerca relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti (tipo B), *“che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, non costituiscono requisito obbligatorio per*

l'ammissione al bando ma titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni” possono più facilmente reclutare giovani ricercatori per lo svolgimento dei programmi di finanziamento;

- opportuno, peraltro, omologare le condizioni e le procedure di reclutamento e porre in essere condizioni di pari concorrenza tra Atenei spesso coinvolti anche come partner nei medesimi finanziamenti;
- necessario massimizzare l'utilizzo delle risorse previste dagli Investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e degli altri Programmi di finanziamento nazionali ed internazionali;
- opportuno favorire la partecipazione del maggior numero possibile di giovani ricercatori alle attività di reclutamento del nostro Ateneo tramite il conferimento di assegni di ricerca inerenti programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone quanto segue al parere del Senato Accademico:

- di autorizzare, nel periodo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed a valere su tutte le forme di finanziamento derivanti da Programmi nazionali ed internazionali, lo svolgimento delle procedure di selezione per il conferimento di assegni di ricerca derivanti da tali finanziamenti non considerando il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, come requisito obbligatorio per l'ammissione al bando ma come titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Unità di Coordinamento Tecnico
Programmazione e Progetti di Ricerca

Ing. Carlo Costanzo